



DISCIPLINARE DI INCARICO

Recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi tecnici di progettazione esecutiva per il "Completamento opere ed adeguamento centrale di sterilizzazione alle norme di accreditamento presidio ospedaliero di Varzi"

Tra:

- L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia, con sede in Pavia, Viale Repubblica n. 34 (Codice Fiscale/partita I.V.A. 02613080189) nella persona dell'Arch. Luciano De Castro, in qualità di Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Tecnico Patrimoniale, di seguito denominata semplicemente "Amministrazione del Committente" e,
- Il Sig., iscritto all'ordine degli della provincia di Al n., libero professionista, con studio/sede in (provincia di) Via (codice fiscale , partita I.V.A.....) di seguito denominato semplicemente "Tecnico incaricato" il quale agisce per conto
(scegliere la fattispecie pertinente)
proprio, in quanto libero professionista individuale titolare dello studio (codice fiscale partita I.V.A.)
(oppure)
dell'associazione professionale di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (codice fiscale , partita I.V.A.) costituita da se stesso e dai signori i quali sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare di incarico;
(oppure)
della società di di cui all'articolo 90, comma 1, lettera __), e comma 2, lettera __), del D.Lgs. 163/2006, denominata "....." con sede in (provincia di), via , n. (codice fiscale , partita I.V.A.), nella sua qualità di
(oppure)
del consorzio stabile di società di cui agli artt. 36 e 90, comma 1, lettera h) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., denominato "....." con sede in (provincia di), via , n., (codice fiscale , partita I.V.A.), nella sua qualità di;
quale operatore economico.....;

(oppure)

mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli artt. 37 e 90, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con atto notaio
rep. in data

Premesso

Che con deliberazione n. in data si è aggiudicato in forma definitiva l'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente disciplinare di incarico (nel seguito semplicemente "contratto"); si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto dell'incarico

- 1) L'oggetto dell'incarico consiste nella redazione del progetto esecutivo, sulla base del progetto preliminare, per il "Completamento opere ed adeguamento centrale di sterilizzazione alle norme di accreditamento Presidio Ospedaliero di Varzi"; il progetto esecutivo dovrà contenere tutti gli elementi previsti per il progetto definitivo (ex art. 23, comma 4 del D.Lgs. 50/2016), compresi i pareri obbligatori per legge
- 2) L'intervento di cui al comma 1, per il quale sono affidati i servizi tecnici del presente contratto è meglio individuato nella documentazione di cui all'art. 4 comma 2.
- 3) Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi, per quanto in vigore, al regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207/2010, ai criteri ed alle procedure impartite dal responsabile del procedimento;
- 4) Anche ai fini dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. e dell'art. 23 del presente contratto:
 - a) Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 6787083E0F

Art. 2 Obblighi legali

- 1) Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dello stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
- 2) Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.
- 3) Il tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2).

Il tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1194.

- 4) Il soggetto incaricato si impegna a rispettare i principi generali enunciati nel Codice Etico Comportamentale e nel Codice di Comportamento predisposti dall'ASST aggiudicatrice e pubblicati sul sito aziendale www.asst-pavia.it

Art. 3 Descrizione delle prestazioni

- 1) Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

EDILIZIA – E.10	
A) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi (art. 33, comma 1 lettere a), b), c), d), D.P.R. 207/2010
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1 lettera c) D.P.R. 207/2010)
QbIII.03	Computo metrico estimativo. Quadro economico, elenco prezzi e eventuali analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art. 33, comma 1, lettera f) g), i) D.P.R. 207/2010)
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art. 33, comma 1, lettera l) h) D.P.R. 207/2010)
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1 lettera e) D.P.R. 207/2010)
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata- Integrazione delle prestazioni specialistiche
QbIII.07	Piano di sicurezza e coordinamento (art. 33, comma 1, lettera f) D.P.R. 207/2010)
QbIII.11	Supporto al RUP per la validazione del progetto
B) RELAZIONI SPECIALISTICHE	
QbII.09	Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, D.P.R. 207/2010)
QbII.10	Relazione idrologica (art. 26, comma 1, D.P.R. 207/2010)
QbII.11	Relazione idraulica (art. 26, comma 1, D.P.R. 207/2010)
QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture (art. 26, comma 1, D.P.R. 207/2010)
QbII.13	Relazione geologica (art. 26, comma 1, D.P.R. 207/2010)

IMPIANTI IA.01	
A) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), b), c), d), D.P.R. 207/2010)
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1 lettera c) D.P.R. 207/2010)
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, elenco prezzi e eventuali analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art. 33, comma 1, lettere f), g) i) D.P.R. 207/2010)
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1 lettera e) D.P.R. 207/2010)
QbIII.11	Supporto al RUP per la validazione del progetto (art. 55 D.P.R. 207/2010)

IMPIANTI IA.02	
A) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), b), c), d), D.P.R. 207/2010)
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1 lettera c) D.P.R. 207/2010)
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, elenco prezzi e eventuali analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art. 33, comma 1, lettere f), g) i) D.P.R. 207/2010)
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1 lettera e) D.P.R. 207/2010)
QbIII.11	Supporto al RUP per la validazione del progetto (art. 55 D.P.R. 207/2010)

IMPIANTI IA.04	
A) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettere a), b), c), d), D.P.R. 207/2010
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1 lettera c) D.P.R. 207/2010)
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, elenco prezzi e eventuali analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art. 33, comma 1, lettere f), g) i) D.P.R. 207/2010)
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1 lettera e) D.P.R. 207/2010)
QbIII.11	Supporto al RUP per la validazione del progetto (art. 55 D.P.R. 207/2010)

- 2) Il dettaglio dell'incarico da affidare è indicato nel prospetto allegato sotto la lettera "A" al presente contratto, denominato "determinazione dei corrispettivi servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria" (nel seguito semplicemente "All. A") e ne costituisce parte integrante e sostanziale e che viene sottoscritto dalle parti unitamente al contratto stesso.
- 3) Il tecnico incaricato è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta, comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni del documento preliminare alla progettazione, agli atti dell'U.O.C. Tecnico Patrimoniale; egli è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e alla importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche; inoltre:
- a) Deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
 - b) Deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica ,siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;
 - c) Deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico rendano incongruo lo stanziamento economico previsto proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti , anche di natura economica, purché corredati da idonee motivazioni;
 - d) Deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica ed al Responsabile del Procedimento in sede di validazione di cui al comma 4, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni;

- a) Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie , devono essere complete, idonee e adeguate in modo da conseguire la verifica positiva;
- 4) Il progettista accetta sin d'ora che l'Amministrazione committente possa introdurre qualunque variante alla progettazione senza possibilità di sindacato sotto il profilo della legittimità o della opportunità;
- 5) L'offerta del tecnico incaricato come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 6) Sono escluse dall'incarico le prestazioni non individuate ai sensi del comma 1

Art. 4 Altre condizioni disciplinanti l'incarico

- 1) Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazione o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente
- 2) L'amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa , necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo e in particolare il progetto preliminare;
- 3) La documentazione di cui al comma 2 può essere consultata liberamente dal tecnico incaricato il quale può altresì farne copia a propria cura e spese fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 8.
- 4) In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Tecnico incaricato si impegna a:
 - a) Produrre un numero minimo di 5 (cinque) copie di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione committente le ulteriori copie potranno essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);
 - b) A produrre unitamente agli elaborati di cui alla lettera a), una copia su supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo DWG, senza protezione da lettura e da scrittura;
- 5) In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal tecnico incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati

dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, anche ma non solo in relazione all'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato.

- 6) Ad integrazione del comma 1), le parti, con accettazione espressa da parte del tecnico incaricato, convengono che tutte le spese sono conglobate in forma forfettaria, e con ciò il tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto.

Art. 5 Variazioni, interruzioni, ordini informali

- 1) il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato a quanto previsto.
- 2) Nessuna variazione progettuale o sospensione delle prestazioni o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Tecnico incaricato.
- 3) Il Tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.
- 4) In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.
- 5) Ai fini del presente contratto i rapporti organici e funzionali del Tecnico incaricato con l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest'ultima.

Art.6 Durata dell'incarico e termini

- 1) Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una: i termini per l'espletamento delle prestazioni di progettazione (articolo 3, comma 1) sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono di giorni 35 (trentacinque).

- 2) Qualora una singola prestazione dipenda per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del Tecnico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.
- 3) I termini di cui al comma 1 sono inoperanti nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all'Amministrazione committente o ad altra autorità pubblica o ente privato titolare dell'atto di assenso e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso, o l'assenso tacito qualora previsti dall'ordinamento. Tale sospensione comporta il differimento dei termini di un numero di giorni pari a quello della sospensione; di tale differimento è fatta annotazione scritta.
- 4) La sospensione di cui al comma 3 non opera qualora;
 - a) Il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al Tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso Tecnico incaricato;
 - b) Il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso , dipenda dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Tecnico incaricato , o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso tecnico, in sequenza tra di loro quando invece possano essere acquisiti contemporaneamente in quanto:
 - Autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;
 - Acquisibili con unica procedura congiunta;
 - c) Il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso non sia pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni le quali possano essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; qualora il proseguimento delle prestazioni possa essere soltanto parziale, il periodo di sospensione, come determinato al comma 4, è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza.
- 5) L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

Art.7 Penali

- 1) Il ritardo della consegna della documentazione comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'art. 10, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 6.
- 2) Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfettaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.
- 3) Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico incaricato.
- 4) L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato.

Art.8 Riservatezza, coordinamento, astensione

- 1) Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.
- 2) Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
- 3) Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.
- 4) Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

- 5) Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.
- 6) Con la sottoscrizione del contratto il Tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Art.9 Risoluzione del contratto

- 1) E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento quando il Tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norma di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
- 2) E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto qualora il Tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 3 o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 3, comma 4.
- 3) Il contratto può altresì essere risolto in danno al Tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:
 - a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 8, commi 1, 2, 3 o 4;
 - b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
 - c) perdita o sospensione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione in seguito a provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
 - d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;

Art.11 Adeguamento dei corrispettivi

- 1) Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 6 , il corrispettivo è adeguato esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) affidamento di prestazioni accessorie non previste in origine.
- 2) L'adeguamento di cui al comma precedente riguarda esclusivamente le prestazioni svolte dalle quali è derivato l'accertamento della variazione, nonché le prestazioni ancora da svolgere, mentre non riguarda le prestazioni precedenti; pertanto:
 - a) fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 6, qualora la variazione sia determinata in occasione della redazione o approvazione di un livello di progettazione successivo, non si provvede all'adeguamento del corrispettivo relativo al livello di progettazione precedente.
- 3) Nei casi di cui al comma 2 sono adeguati anche gli importi delle spese conglobate forfetarie, nelle medesime proporzioni e con i medesimi criteri, mentre non sono soggetti ad adeguamento i corrispettivi per le prestazioni accessorie.
- 4) Gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti di cui al comma 2, sono quelli di cui all'articolo 10, comma 5 per quanto attiene i corrispettivi della fase di progettazione.
- 5) Ai fini dell'applicazione del comma 4:
 - a) Per importo in sede di redazione o approvazione dei singoli livelli di progettazione si intende la somma degli importi preventivati dei lavori e degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, nonché, ove oggetto di progettazione e di inclusione nel contratto di appalto, dei lavori in economia e delle forniture; non si tiene conto delle somme a disposizione dell'amministrazione.

Art.12 Modalità di corresponsione dei corrispettivi

- 1) I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 10, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 11 e diminuiti delle penali di cui all'articolo 7, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:
 - a) Progettazione esecutiva:
 - acconto 50% alla consegna della stessa
 - saldo 50% alla validazione della stessa
- 2) Fatto salvo quanto previsto al comma 7, i corrispettivi sono erogati entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti da ciascuno dei termini di cui al comma 1.
- 3) Il termine di cui al comma 2, decorre dopo 60 (sessanta) giorni;
 - a) dall'ultimazione della relativa prestazione con la consegna all'Amministrazione committente della documentazione progettuale e/o di esecuzione utile e approvabile, in assenza di impedimenti ostativi imputabili al medesimo Tecnico incaricato, qualora

per cause non dipendenti dallo stesso Tecnico incaricato, le validazioni e approvazioni di cui al comma 1, non dovessero verificarsi entro il predetto termine;

- b) dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla interruzione dell'incarico ai sensi dell'articolo 6, comma 6, per i pagamenti dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite.
- 4) In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
 - 5) In occasione del pagamento dei corrispettivi per ciascuna delle prestazioni di cui al comma 1 e negli stessi termini, è corrisposta la quota delle spese conglobate forfetarie, nelle proporzioni di cui all'articolo 10, comma 4.
 - 6) I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuare ai sensi del successivo articolo 21, comma 1.
 - 7) La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'articolo 14 e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza del termine, della seguente documentazione:
 - a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al presente contratto;
 - b) fattura fiscale anche in sospensione d'imposta;
 - c) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui al comma 6, oppure altro conto dedicato qualora sia cambiato rispetto a quello di cui al comma 6;
 - d) documentazione attestante la regolarità contributiva.

Art.13 Conferimenti verbali

- 1) Il Tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendono necessario o anche solo opportuno.
- 2) Il tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
- 3) Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del

corso d'opera o del risultato delle prestazioni, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali, per un numero di riunioni fino a cinque (cinque).

- 4) Resta fermo e impregiudicato quanto previsto dall'articolo 3, commi 3 e 4; gli incontri necessari al coordinamento e all'adeguamento della progettazione ai sensi delle predette disposizioni, sono compresi nei corrispettivi di cui all'articolo 10 e non concorrono al numero delle riunioni di cui al precedente comma 3.

Art.14 Assicurazione

- 1) Il Tecnico incaricato ha presentato una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati ai sensi dei commi seguenti.
- 2) La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali l'Amministrazione committente può richiedere al tecnico di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scapito parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.
- 3) La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a 2.000.000,00, ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, approvata con il d.m. 12 marzo 2004, n. 123.
- 4) La polizza deve essere presentata all'Amministrazione committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 5) La mancata presentazione della polizza esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi professionali.

Art.15 Adempimenti legali

- 1) Il Tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento:
 - a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
 - b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento

- 2) Il Tecnico incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le casse previdenziali di appartenenza mediante nota prot. in data

Art.16 Subappalto; prestazioni di terzi

- 1) Ai sensi dell'articolo 105 Comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
- 2) L'affidamento a terzi di prestazioni professionali specialistiche riconducibili ad una o più d'una delle eventuali prestazioni accessorie, non è considerato subappalto. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente. (se non è previsto il subappalto)
- 3) Ai sensi dell'articolo 105, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016, non è ammesso il subappalto non essendovi alcuna indicazione a tale scopo in sede di offerta. (in alternativa, qualora sia previsto il subappalto)
- 4) Ai sensi dell'articolo 105 comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016 le prestazioni che il Tecnico incaricato ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti individuati in sede di procedura di affidamento, previa autorizzazione dell'Amministrazione committente, nel rispetto del citato articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016, in quanto applicabile, e fermi restando i divieti e i limiti al subappalto di cui all'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016; in ogni caso l'Amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; le prestazioni subappaltabili sono le seguenti:
 - a)
 - b)
 - c)
 - d)

Art.17 Definizione delle controversie

- 1) Qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto o dagli atti della procedura di affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo e la trasmette contemporaneamente al Tecnico incaricato e all'Amministrazione committente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'ultima contestazione scritta. Il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia dell'Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la

mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.

- 2) Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario, le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile.

Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

- 3) La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
- 4) Nelle more della risoluzione delle controversie il Tecnico incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.
- 5) La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
- 6) Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
- 7) Ove non si proceda all'accordo, o alla transazione, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Pavia; ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge n. 244 del 2007 è esclusa la competenza arbitrale.

Art.18 Domicilio, rappresentanza delle parti

- 1) Il Tecnico incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso _____, all'indirizzo _____ la propria sede in _____. Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Tecnico incaricato.

- 2) Il Tecnico incaricato individua:

a) se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;

(in alternativa)

a) come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto il Sig. _____, in qualità di.....

- b) sé stesso come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate
(in alternativa)
 - b) come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate il
Sig..... ,architetto/ingegnere, in qualità di
- 3) L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Luciano De Castro dell'U.O.C. Tecnico Patrimoniale dell'Amministrazione committente.
- 4) Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati all'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al Tecnico incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Tecnico incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.

Art.19 Altre condizioni particolari disciplinanti l'incarico

Il progetto esecutivo consegnato dal Tecnico incaricato sarà validato dal R.U.P. e approvato con deliberazione dell'Amministrazione committente.

Art.20 Tracciabilità dei pagamenti

- 1) Qualora tali adempimenti non siano stati assolti in sede di stipula del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8 della legge n. 136 del 2010, il Tecnico incaricato, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi del precedente articolo 18, devono comunicare all'Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente articolo 12.
- 2) Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:
- a) Per pagamenti a favore del Tecnico incaricato, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.
 - b) I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere

eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

- 3) I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
- 4) Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'articolo 1, comma 4.
- 5) La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.
- 6) Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- 7) Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art.21 Disposizioni transitorie e finali

- 1) Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti: è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.
- 2) Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Tecnico incaricato, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesse con le prestazioni di progettazione esecutiva.
- 3) Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa.

- 4) Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, così come per le prestazioni opzionali di cui all'articolo 18, il presente contratto costituisce per il Tecnico incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1329, 1334 e 1987 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell'Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.
- 5) E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.
- 6) Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 12, comma 4, sono a carico del Tecnico incaricato.

Pavia, li

Per l'Azienda Socio Sanitari Territoriale di Pavia:

Il Tecnico incaricato:

Nel caso di società di ingegneria:

il direttore tecnico:

Nel caso di associazione professionale:

i professionisti associati: